

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2002816**  
Data: **22/02/2016**

Oggetto: **elenchi INTRASTAT**  
Allegati: **NO**

## ELENCHI INTRASTAT

**Gentile Associato,**

con la presente circolare si intende ricordare che per le operazioni intracomunitarie è obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi (cosiddetti modelli **INTRASTAT**).

Il D.lgs. 175/2014 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di compilazione degli elenchi, nello specifico con riferimento agli elenchi relativi alle prestazioni intracomunitarie di servizi generici, che andremo ad illustrare successivamente nella presente circolare.

I modelli INTRASTAT sono da inviare con riferimento alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi per le quali l'assolvimento dell'IVA spetta al committente (cioè le prestazioni di servizi generiche soggette alla regola generale di territorialità). Tali elenchi, la cui ultima versione è stata approvata con Determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22/02/2010 n. 22778, sono l'**INTRA 1** e l'**INTRA 2**, ciascuno dei quali contiene due distinte categorie di operazioni e cioè:

- le **cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi (INTRA 1)**;
- gli **acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti (INTRA 2)**.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione n. 18978/RU del 19 febbraio 2015 con cui sono state modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Tale provvedimento ha recepito le novità disposte dal D.lgs. 175/2014 (cd. Decreto Semplificazioni) all'art.23 relative alla compilazione degli elenchi Intrastat; nel particolare è stato ridotto il contenuto degli elenchi relativi alle **prestazioni intracomunitarie di servizi generiche** di cui all'art. 7-ter Dpr 633/72. Le semplificazioni sono state introdotte, come esplicitato nella Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 contenente anche chiarimenti sulle novità introdotte, nell'ottica di una maggiore conformità agli adempimenti adottati in altri Stati membri.

I modelli riepilogativi relativi ai servizi generici resi o ricevuti nei confronti di soggetti passivi intracomunitari dovranno contenere **solo** le seguenti informazioni:

- numero di partita Iva del soggetto nei confronti del quale è stato prestato o ricevuto il servizio;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- il Paese di pagamento.

Conseguentemente tale modifica comporta il venir meno dell'obbligo di indicazione del numero e della data della fattura emessa o ricevuta, delle modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio. Tali informazioni divengono, quindi, facoltative.

Si evidenzia, infatti, che le novità introdotte non sono inerenti la struttura del modello, che non ha subito variazioni, ma sono relative alle sole istruzioni per la compilazione.

Le sezioni dei modelli Intrastat interessate dalle modifiche in commento sono, quindi, le seguenti: INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, INTRA1-quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater, servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies, rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti.

## **1. SOGGETTI OBBLIGATI**

Devono presentare gli elenchi i soggetti IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni e quelli che ricevono o effettuano prestazioni di servizi generiche da o nei confronti di soggetti passivi di altri Paesi.

In particolare, sono interessati i soggetti che effettuano le seguenti operazioni (Circolare Agenzia Entrate 21/06/2010 n. 36/E):

- **cessioni e acquisti intracomunitari di beni**, a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente il medesimo sia **identificato ai fini IVA** nella UE;
- **prestazioni** di servizi generiche (interessate dalla modifica introdotta dal D.lgs 175/2014):
  - o **rese** da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
  - o **ricevute** da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che per le prestazioni di servizi, non sussiste l'obbligo di includere quelle rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale – benché identificato ai fini IVA nella UE – non possieda nel territorio UE né la sede principale dell'attività, né una stabile organizzazione.

## **2. OPERAZIONI INTERESSATE**

Negli INTRASTAT vanno includere:

- le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**;
- tutte le **prestazioni rese** da operatori italiani ad operatori comunitari, che in virtù del principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano quindi escluse le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe (es.: prestazioni relative ad immobili, trasporti, ristorazione e catering, ecc.);
- tutte le **prestazioni ricevute** da soggetti IVA stabiliti in Italia e tassabili in Italia, ai sensi del principio generale suddetto, con esclusione delle prestazioni oggetto delle medesime deroghe sopra indicate.

Vanno escluse:

- le **prestazioni ricevute da un committente italiano** (residente) ed effettuate da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.), come nel caso di un trasporto commissionato da un'impresa italiana ad un trasportatore tedesco per trasferire un bene acquistato in Germania direttamente in Arabia Saudita (risoluzione n. 134/E del 20/12/2010);

- le **prestazioni rese da un operatore italiano** (residente) per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.). A tale riguardo, il prestatore italiano, salvo il caso di elementi obiettivi secondo cui l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, ha l'onere di richiedere e ottenere una dichiarazione del committente in cui si afferma la sussistenza dell'esenzione o della non imponibilità (Circolare 06/08/2010 n. 43/E).

### **3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Gli elenchi devono essere presentati **in via telematica** attraverso una delle seguenti procedure:

- 1)** i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate **Entratel o Fisconline** (Determinazione Agenzia Dogane 07/05/2010 n. 63336);
- 2)** la procedura **EDI (E.D.I. - Electronic Data Interchange)**.

La trasmissione può essere effettuata sia direttamente che tramite intermediari abilitati o soggetti delegati (procedura EDI).

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è disponibile l'applicazione **Intr@web On Line** che consente la compilazione e l'invio on-line delle dichiarazioni Intra fornendo on-line il numero di protocollo, senza recarsi in dogana e senza l'installazione di software specifici.

L'applicazione (Intr@web On Line) può essere utilizzata dai soggetti obbligati e/o delegati che:

- hanno aderito al servizio telematico;
- sono in possesso della firma digitale rilasciata dall'Agenzia;
- presentano elenchi Intra con un numero limitato di righe di dettaglio.

Gli elenchi si considerano presentati all'atto del ricevimento del relativo messaggio da parte del sistema informatico.

Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento e cioè:

- a) periodo trimestrale**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni – cioè, singolarmente, cessioni intracomunitarie di beni o servizi resi (INTRA 1), acquisti intracomunitari di beni o servizi ricevuti (INTRA 2) – un ammontare complessivo non superiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00);
- b) periodo mensile**, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a) precedente.

I soggetti trimestrali possono optare, tuttavia, per la periodicità mensile per l'intero anno solare.

La verifica del limite da cui dipende la periodicità degli elenchi va effettuata distintamente per l'INTRA 1, da un lato, e l'INTRA 2 dall'altro; è quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto ad una periodicità trimestrale per l'INTRA 1 ed una periodicità mensile per l'INTRA 2 o viceversa.

Ammontare delle operazioni		Elenco/periodo di riferimento		Termine di presentazione
<b>Cessioni di beni</b>	Da 0 a 50.000	INTRA 1	Trimestrale	<b>25 del mese successivo al trimestre</b>
	Oltre 50.000	INTRA 1	Mensile	<b>25 del mese successivo</b>
<b>Servizi resi</b>	Da 0 a 50.000	INTRA 1	Trimestrale	<b>25 del mese successivo al trimestre</b>
	Oltre 50.000	INTRA 1	Mensile	<b>25 del mese successivo</b>
<b>Servizi ricevuti</b>	Da 0 a 50.000	INTRA 2	Trimestrale	<b>25 del mese successivo al trimestre</b>
	Oltre 50.000	INTRA 2	Mensile	<b>25 del mese successivo</b>
<b>Acquisti di beni</b>	Da 0 a 50.000	INTRA 2	Trimestrale	<b>25 del mese successivo al trimestre</b>
	<b>Oltre 50.000</b>	<b>INTRA 2</b>	<b>Mensile</b>	<b>25 del mese successivo</b>

Il superamento del limite di 50.000,00 euro nel corso del trimestre, per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni comunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti), determina l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco INTRA 1 o INTRA 2 a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è superato.

In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, anche per i periodi mensili già trascorsi.

#### 4. SANZIONI APPLICABILI

Di seguito si riporta un prospetto nel quale sono riepilogate le principali sanzioni in caso omessa, tardiva presentazione o di presentazione con dati inesatti od irregolari:

VIOLAZIONE	SANZIONE	NORMA
<b>Omessa presentazione</b>	Da €. 500,00 a €. 1.000,00 per ciascun elenco	<b>Art. 11 co. 4 D.Lgs 471/97(4)</b>
<b>Presentazione tardiva incompleta, inesatta o irregolare degli elenchi intrastat ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio (2)</b>	Da €. 250,00 a €. 500,00 per ciascun elenco	
<b>Presentazione incompleta, inesatta o irregolare (2)</b>	Da €. 500,00 a €. 1.000,00 (1)	
<b>Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di persone fisiche</b>	Da €. 206,00 a €. 2.065,00 (1)	<b>Art. 11 D.Lgs. 322/89</b>
<b>Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di società ed enti</b>	Da €. 516,00 a €. 5.164,00 (1)	
<b>Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat se integrati nel termine fissato dall'Ufficio</b>	Persone fisiche: Da € 103,00 a € 1.032,00  Società ed enti: Da €. 258,00 a €. 2.582,00	
<b>Integrazione o correzione spontanea dei dati statistici mancanti o inesatti, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione degli elenchi</b>	Nessuna sanzione (3)	
<b>Omessa presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali</b>	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto, con un minimo di 250,00 €	<b>Art. 5 co. 2 D. Lgs. 471/97(4)</b>
<b>Presentazione della dichiarazione di cui sopra con indicazioni di un ammontare di operazioni inferiore al reale</b>	Dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta	
<b>Omessa presentazione della dichiarazione modello INTRA 13</b>	Da €. 250,00 a €. 2.000,00	<b>Art. 5 co. 3 D. Lgs. 471/97(4)</b>
(1) Non si applica, infine, alcuna sanzione se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. (2) La presentazione di elenchi intrastat irregolari dovrebbe rientrare tra le violazioni non più punibili. (3) La dottrina ritiene non sia applicabile alcuna sanzione (IREDCEC n. 10/2011) (4) modificato dal D.L. 158/2015		

Il D.lgs 175/2014 è inoltre intervenuto in materia di Intrastat beni con particolare riferimento alle sanzioni; all'art. 25, infatti, sono state introdotte novità relativamente alle sanzioni applicabili per **omissione o inesattezza dei dati statistici** degli elenchi Intrastat al fine di limitare e semplificare l'onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale.

La novità introdotta circoscrive l'applicazione di sanzioni in materia di omissioni o inesattezze dei dati statistici negli elenchi (punita, dall'art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro) alle sole imprese che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750mila euro secondo quanto indicato, da ultimo, nel Dpr 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. I limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito ad integrare i predetti elenchi riepilogativi.

La disposizione ridimensiona altresì il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate per uno stesso mese.

## **5. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

E' tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 in ipotesi di omessa o errata presentazione dei modelli INTRASTAT (risoluzione n. 20 del 16/02/2005).

Ricordiamo, inoltre, che la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo sopra citato intervenendo direttamente sullo stesso attraverso l'introduzione di nuove fattispecie. Inoltre il D.L. 158/2015 ha apportato modifiche alle sanzioni così come riportato nella tabella precedente.

Il fornitore/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento operoso, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, versando contestualmente le seguenti nuove sanzioni:

- **la sanzione ridotta pari a un nono del minimo\*** (1/9 di €. 500,00) per i ritardi sino a 90 giorni dall'omissione o dell'errore;
- **la sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo** (1/8 di €. 500,00) **entro** il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- **la sanzione ridotta pari a un settimo del minimo\*** (1/7 di €. 500,00) **entro** il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- **la sanzione ridotta pari a un sesto del minimo\*** (1/6 di €. 500,00) **oltre** il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro i termini per l'accertamento);
- **la sanzione ridotta pari a un quinto del minimo\*** (1/5 di €. 500,00) **dopo** la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 07.01.1929 n.4).

### **\*Novità introdotta dalla Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)**

Per le violazioni concernenti i dati "statistici" dei modelli Intrastat, non trattandosi di violazione di natura tributaria il ravvedimento operoso non è applicabile.

## **6. INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI**

Si ricorda che i dati contenuti negli elenchi INTRASTAT vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.**  
**Studio Bondavalli**